

Nessuna duplicazione di sanzione per omessa o infedele dichiarazione ICI

Nel momento in cui si acquista o si vende un fabbricato occorre prestare attenzione alla prima scadenza utile per il conguaglio dell'imposta ICI dovuta al comune di ubicazione dell'immobile.

Chi possiede un immobile per una frazione pari o superiore a 15 giorni deve calcolare la frazione di ICI dovuta già con riferimento all'anno dell'acquisto, ed operare il versamento dell'imposta alla prima scadenza successiva (30 giugno o 20 dicembre).

L'anno successivo, nei termini di presentazione del modello UNICO, occorre presentare al comune di ubicazione dell'immobile acquistato la dichiarazione ICI, con l'indicazione degli immobili compravenduti l'anno precedente. A differenza della dichiarazione annuale dei redditi, l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI è unico, l'anno successivo a quello di compravendita dell'immobile. Se i dati del terreno o del fabbricato negli anni successivi non variano (identica resta la quota di proprietà e l'utilizzo) non è necessario presentare altre dichiarazioni.

Cosa succede se mi dimentico di presentare la dichiarazione il primo anno o commetto errori nella indicazione dei dati del fabbricato ?

LA risposta sembrerebbe semplice: una è la dichiarazione omessa o errata (infedele in gergo tecnico), due all'anno sono i versamenti; il comune mi sanzionerà una volta per la dichiarazione omessa o infedele, tante volte quanti sono i versamenti, se l'indicazione di una rendita catastale errata ha comportato ripetuti errori nei versamenti.

Non così è però la posizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Secondo il Ministero la dichiarazione presentata la prima volta è tacitamente confermata ogni anno (quindi non la presento perché ogni anno considerano buona quella la prima. Se la prima dichiarazione è infedele, quelle non presentate sono da considerarsi anch'esse infedeli, almeno fintantoché non mi accorgo dell'errore e pongo rimedio. La sanzione, dal 50% al 100% dell'ICI dovuta deve essere, secondo il Ministero, applicata per tutti gli anni compresi tra l'acquisto e l'eventuale dichiarazione correttiva, se presentata. I versamenti annuali della ICI sconteranno invece una sanzione del 30% sull'importo non versato.

Questo se la dichiarazione è presentata ma i dati non sono corretti. Se invece ho dimenticato (omesso) la prima dichiarazione, allora sono omesse tutte le dichiarazioni degli anni successivi. Non sono obbligato a presentarle se ho presentato la prima. Se non l'ho fatto, allora in ciascun anno in cui non mi sono accorto dell'errore ho commesso una violazione di legge e devo essere sanzionato per tutti gli anni (dal 100% al 200% della ICI dovuta).

Questa posizione del Ministero (circolare 184/E del 1998 si direbbe assurda, ed è invece attuale e applicata dai comuni.

Per fortuna che anche alcuni tra i dipendenti pubblici si ricordano che la Pubblica Amministrazione è al servizio dei cittadini onesti e non il contrario. La Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna, contraddicendo e superando l'interpretazione proveniente da Roma, ha invece chiarito che in caso di omessa o infedele dichiarazione, la sanzione è una tantum, poiché solo una volta è previsto per legge l'obbligo di presentazione della dichiarazione stessa. Una dichiarazione omessa l'anno successivo all'acquisto dell'immobile deve essere sì sanzionata, ma soltanto con riferimento a questo anno e non per i successivi. Una dichiarazione infedele parimenti è presentata una volta soltanto, e una può essere la sanzione.

DI tale recente e corretta interpretazione dell'Amministrazione finanziaria si crede opportuno informare i contribuenti onesti. Un plauso all'Organo periferico per la competenza e l'autonomia evidenziata, una critica invece all'Amministrazione centrale, ancora ancorata a vecchie logiche vessatorie e anacronistiche.

Lorenzo Gorgoglione